

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COMUNI INFERIORI AI 15.000 ABITANTI)**

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

► **ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI**

Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- a) candidature alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- b) dichiarazione di presentazione della lista;
- c) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- d) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la carica di consigliere comunale;
- e) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- f) modello di contrassegno di lista;
- g) copia del programma amministrativo.

► **CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti

Dimensione del Comune	Consiglieri assegnati	N. minimo dei consiglieri da candidare	Seggi attribuiti alla lista del Sindaco eletto
fino a 3.000 abitanti	10	7	7
da 3.001 a 10.000 abitanti	12	9	8
da 10.001 a 15.000 abitanti	16	12	11

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato a sindaco. Dei singoli candidati, la lista deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

► **PRESENZA NELLE LISTE DEI CANDIDATI DI ENTRAMBI I GENERI**

L'articolo 2 della legge 23 novembre 2012 n. 215 detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati per i comuni fino a 15.000 abitanti. Questa modifica presenta però una diversa modulazione a seconda che si tratti di comuni sotto 5.000 abitanti e da 5.000 a 15.000 abitanti

1. Per l'elezione dei comuni **con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** è previsto che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. La legge, tuttavia, non stabilisce misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
2. Per i comuni **con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti** il legislatore stabilisce disposizioni più penetranti; viene, infatti, prevista una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista, pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista.

Dimensione del Comune	Consiglieri assegnati	N. minimo dei consiglieri da candidare	Quote di genere determinate sul numero			
			massimo dei candidati per lista		minimo dei candidati per lista	
			2/3	1/3	2/3	1/3
da 5.001 a 10.000 abitanti	12	9	8	4	6	3
da 10.001 a 15.000 abitanti	16	12	11	5	8	4

► DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'Albo pretorio.

Detti requisiti sono:

a) *Numero dei presentatori*

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta da un minimo e da un massimo di elettori:

dimensioni del comune	firme richieste	
	numero minimo	numero massimo
fino a 1.000 abitanti	nessuna	nessuna
da 1.001 a 2.000 abitanti	25	50
da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
da 10.001 a 15.000 abitanti	100	200

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi non apposte. Invece nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.

b) *Sottoscrizione da parte dei presentatori.*

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori, che deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata dai notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti dei consigli comunali, i segretari comunali e i funzionari incaricati dal sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco.

c) *Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.*

La dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche la indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

L'indicazione dei delegati di lista non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

► CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DI CANDIDATI.

E' necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori il possesso del requisito di elettori del comune.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai Sindaci, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

► DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato.

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Il candidato sindaco deve anche dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Nessuno candidato consigliere può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune nè in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

La dichiarazione di accettazione della candidature deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate per la sottoscrizione da parte dei presentatori.

▶ **CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI**

L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richieste per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

▶ **CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Deve presentarsi, per ogni candidato alla carica di sindaco e per ogni lista, un modello di contrassegno, che sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato **in triplice esemplare** in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione) e potrà essere anche figurato e colorato.

Si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

▶ **MODALITÀ PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA**

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune.

La Commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio. I contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata da uno o più candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

▶ **TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio, dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

COME SI VOTA

VOTO PER SINDACO E LISTA: nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.

L'elettore:

- può tracciare un segno di voto sul contrassegno prescelto. In tal modo, l'elettore esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
- può tracciare un segno di voto sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, collegato alla lista votata. Anche in questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata;
- può tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso il voto si intende validamente espresso non solo per il candidato alla carica di sindaco, ma anche per la lista ad esso collegata;
- può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti alla lista compresa nel corrispondente spazio, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco nonché la lista cui appartengono i candidati votati.

VOTO DI PREFERENZA:

- nei **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale
- nei **comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti**, ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza
- le preferenze (una sola, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o non più di due, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti) devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO

E' eletto sindaco il candidato che ottiene più voti. In caso di parità di voti, la seconda domenica successiva si procede al ballottaggio tra i due candidati. In caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

Il consiglio viene eletto con il seguente procedimento:

- ✓ La lista collegata al sindaco eletto ottiene i 2/3 dei seggi del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore se la divisione per 3 dà decimali maggiori di 0,5. Il restante 1/3 viene attribuito alle liste di minoranza, con il metodo proporzionale.
- ✓ Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato sindaco di quella lista.

Esempio di attribuzione dei seggi alle liste di minoranza con il metodo proporzionale

Supponiamo che siano da assegnare 3 seggi, in modo proporzionale, a due liste di minoranza, A e B, che hanno ottenuto i seguenti risultati:

LISTA A = voti 348

LISTA B = voti 228

Per stabilire quanti seggi spettano a ciascuna lista, si divide il totale di ogni lista (cifra elettorale della lista) per 1, poi per 2, poi per 3, etc., e si ottengono i seguenti risultati:

	LISTA A	LISTA B
TOTALE : 1	348	228
TOTALE : 2	174	114
TOTALE : 3	116	76

Poiché i seggi da assegnare sono 3, si selezionano i *tre quozienti più alti* (qui evidenziati in neretto) e si assegnano ad ogni lista tanti seggi quanti sono i quozienti di quella lista che compaiono tra i primi tre. Perciò alla lista A spetteranno due seggi e alla lista B un seggio.

COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE

Dimensione del Comune	numero massimo di assessori
fino a 3.000 abitanti	2
da 3.001 a 10.000 abitanti	4
da 10.001 a 15.000 abitanti	5

- Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti gli assessori nominati dal Sindaco possono essere anche esterni al Consiglio comunale se previsto dallo Statuto.
- Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.